



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Pierfrancesco Russo, in proprio e quale capogruppo del costituendo Raggr. Temp. Professionisti tra Tema.Idro.Studio associato di ingegneria, Studio Caporali e ing. Simone Stella, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Iasiello, Ettore Ribolzi, con domicilio eletto presso Paolo Iasiello in Genova, piazza Corvetto, 2/2;

***contro***

Societa' Levante Sviluppo Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21/5 - 8;

***nei confronti di***

Mario Manfroni, Studio Manfroni & Associati Srl;

***per l'annullamento***

del verbale del consiglio di amministrazione di Levante Sviluppo S.p.A. n. 7 del 27 novembre 2009 di aggiudicazione della gara trattativa privata per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alla progettazione per la realizzazione del depuratore intercomunale Bonassola – Levanto e del verbale di aggiudicazione definitiva se intervenuto, nonché per il risarcimento dei danni subiti;

quanto i motivi aggiunti:

del medesimo verbale ed inoltre dell'avviso di gara e del verbale di aggiudicazione definitiva;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Levante Sviluppo Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Raffaele Prospero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso notificato il 29 dicembre 2009 l'ing. Pierfrancesco Russo in proprio e quale capogruppo del costituendo raggruppamento

temporaneo di professionisti tra Tema.Idro studio associato di ingegneria, studio Caporali e ing. Simone Stella impugnava, chiedendone l'annullamento, l'aggiudicazione all'attuale controinteressato Studio Manfroni e associati s.r.l. dell'incarico di progettazione preliminare definitiva e della relazione paesaggistica con valenza di SOI per la realizzazione del depuratore intercomunale Bonassola – Levanto.

Esponiva in fatto ed in diritto il ricorrente che l'aggiudicatario, tale per aver offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara di €. 99.418,95 oltre a i.v.a. e cassa previdenza, non doveva essere ammesso alla gara a norma degli artt. 51 e 54 r.d. 23.10.25 n. 2537, poiché trattandosi di un'opera idraulica quale appunto un depuratore, un architetto – come appunto Mario Manfroni - non aveva titolo professionale per occuparsene.

Con atto recante motivi aggiunti notificato il 19 gennaio 2010 il ricorrente, visti gli atti depositati dalla Levante Sviluppo, deduceva gli ulteriori seguenti motivi:

L'avviso di gara parla di progetto di depuratore e non di opere complementari inquadrabili quali opere di civile costruzione, come invece rilevato dalle difese della stazione appaltante; anche l'indicazione della classe di tabella B, categoria Ib riguardante edifici industriali di importanza corrente o edifici civili di media importanza specificata nell' avviso, deve essere intesa come una contraddittorietà insanabile. Al contrario, il bando sarebbe viziato da totale

indeterminatezza dell'oggetto di gara. Senza tacere su altri aspetti della procedura e dell'intera vicenda, come la pochezza di quanto depositato come progetto dal controinteressato o il fatto che sulla stampa fosse già noto in detta qualità ben prima della gara. In ogni caso l'avviso di gara sarebbe da ritenersi illegittimo ove avesse effettivamente ammesso alla procedura gli architetti.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

La Levante Sviluppo S.p.A. si è costituita in giudizio, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, mentre non si è costituito il controinteressato.

Con ordinanza n. 14 del 12 gennaio 2010 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta dal ricorrente.

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

Oggetto della controversia è la mancata aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di professionisti ricorrente dell'incarico di progettazione preliminare e definitiva e della relazione paesaggistica con "valenza" di SOI per la realizzazione del depuratore intercomunale Bonassola – Levanto.

A parere del ricorrente la mancata aggiudicazione è dovuta alla mancata doverosa esclusione dell'aggiudicatario attuale controinteressato, Studio Manfroni e Associati rappresentato dall'arch. Mario Manfroni, in quanto i lavori relativi alle opere in gara

sono esclusi dalla competenza degli architetti ed attribuiti esclusivamente agli ingegneri a norma degli artt. 51 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2357, ossia dalla stessa legge professionale. Con i motivi aggiunti il ricorrente si duole della eventuale subordinata illegittimità per perplessità ed indeterminatezza dell'avviso di gara, qualora lo si dovesse interpretare come una procedura mirata alla progettazione di opere meramente complementari al depuratore e quindi rimesse alle competenze anche degli architetti.

Il punto 2 dell'avviso di gara del 27 novembre 2009 è di evidente chiarezza e specifica pacificamente nella lettera quello che è l'oggetto dell'incarico professionale, ossia la progettazione di un depuratore intercomunale con annessa relazione paesaggistica senza affatto menzionare non meglio identificate opere complementari: dunque, ai sensi di una delle generali regole interpretative di cui all'art. 1364 cod. civ., il provvedimento in questione altro non comprende che la progettazione di un depuratore, opera idraulica in tutta certezza.

Il richiamo da parte delle difese della Levante Sviluppo sui compiti di progettazione tecnica del depuratore affidati ad ACAM Acque, mentre all'aggiudicatario dell'incarico in controversia sarebbero rimasti compiti inerenti opere civili complementari al predetto depuratore rimane conseguentemente del tutto ininfluenza: lo stesso protocollo d'intesa del 13 novembre 2009 stipulato tra le amministrazioni pubbliche interessate prevede per ACAM Acque compiti progettuali solamente in via eventuale.

Così delimitato il campo, lo si può sgombrare dai motivi aggiunti che sono a questo punto irrilevanti e residua l'unica censura del ricorso principale che è fondata.

L'art. 51 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 stabilisce che sono “di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, (...) dei lavori relativi alle vie e mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione” ed in questa formulazione vengono generalmente da tempo ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico – sanitarie (acquedotti, fognature e di impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, giusto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici 18 dicembre 1983 n. 228, (Cons. Stato, V, 6 aprile 1998 n. 416; id., IV, 19 febbraio 1990 n. 92) e dunque, pacificamente, tali opere non possono rientrare tra quelle cosiddette “civili” che il seguente art. 52 rimette tanto agli ingegneri quanto agli architetti.

A questo punto, una volta accertata in linea generale la spettanza della progettazione di un depuratore alle competenze professionali dei soli ingegneri, si deve verificare se l'aggiudicatario Studio Manfroni e Associati potesse o meno svolgere l'incarico, richiamando semplicemente il proprio oggetto sociale, il quale elencando le proprie attività, indica quelle specializzate connesse all'ingegneria idraulica.

Si deve specificare che la domanda di partecipazione alla procedura era firmata dal rappresentante dello Studio, arch. Mario Manfroni, senza alcuna specificazione di ingegneri associati o comunque

componenti dello Studio da addire al compito specifico della relazione del progetto.

Ora, l'art. 90 co. 7 D. Lgs. 163/06 richiamato dall'ing Russo stabilisce che la redazione del progetto “deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente incaricati già in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali” e ciò indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico: da ciò consegue che l'offerta risultata aggiudicataria doveva essere esclusa per la mancanza dell'indicazione nominativa di professionista normativamente competente allo svolgimento dell'incarico oggetto della gara in questione.

Dall'annullamento dell'aggiudicazione non può conseguire per il ricorrente la reintegrazione in forma specifica, visto che l'incarico di progettazione da affidare risulta ormai svolto. Perciò la resistente Levante Sviluppo S.p.A. deve essere condannata al risarcimento per equivalente del compenso richiesto dal raggruppamento temporaneo di professionisti ricorrente, classificatosi al secondo posto in graduatoria ed automatico aggiudicatario ove fosse intervenuta la dovuta esclusione del controinteressato.

Tale equivalente ammonta al mancato utile che corrisponde al compenso richiesto, quindi a complessivi €. 38.475,14 al netto di i.v.a. e altri oneri oltre agli interessi ed alla rivalutazione dalla data

della domanda al saldo, ovverosia il 38,7% dell'importo complessivo a base d'asta secondo l'offerta del ricorrente.

Non può essere presa in considerazione la domanda di risarcimento per perdita di *chances*, in quanto avanzata solamente con memoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e condanna la Levante Sviluppo Spa al risarcimento del danno così come indicato in motivazione.

Condanna la Levante Sviluppo al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a, mentre le compensa nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)